

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca presso l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, ai sensi del DM 226/21, a partire dal XXXIX ciclo.

Art. 1

Tipologie dei corsi di dottorato

- 1. Presso l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, corsi per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca. Il Dottorato di Ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca. L'Università Magna Græcia ha la possibilità di organizzare i corsi di dottorato in Scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni. Resta comunque in capo all'Università Magna Græcia la titolarità dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi.
- 2 I corsi possono essere attivati, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del presente regolamento, anche in convenzione con Università ed Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, con istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, imprese private che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo, pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei. Nel caso di convenzione con altre Università la sede amministrativa del dottorato è unica ed è definita all'interno della convenzione. Nel caso di convenzione con Enti di Ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, sede amministrativa del dottorato è l'Università Magna Græcia, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
- 3. L'Università Magna Græcia può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del presente regolamento, in consorzio con Università ed Enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi ed il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale. Nel caso di consorzi con Enti di Ricerca sede amministrativa del dottorato è l'Università Magna Græcia, od una delle Università consorziate cui spetta il rilascio del titolo accademico. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 del DM 226/21.
- 4. L'Università Magna Græcia può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del presente regolamento, in convenzione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 210/1998, con imprese, anche di paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 del DM 226/21. In tale caso sede amministrativa del dottorato è l'Università Magna Græcia, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
- 5. L'Università Magna Græcia può attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.
- 6. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai punti 4 e 5 stabiliscono, tra l'altro, le



modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 del DM 226/21.

- 7. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.
- 8. Per i dottorati di cui ai punti 4 e 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del presente regolamento, è possibile prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

Art. 2¹

Istituzione ed accreditamento dei corsi di dottorato

- 1. Il Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico sulla coerenza del corso di dottorato con la programmazione formativa dell'Ateneo e del Consiglio di Amministrazione sulla disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione e del Nucleo di Valutazione, richiede al Ministero dell'Università l'accreditamento del corso ed istituisce con proprio decreto i corsi di dottorato di ricerca accreditati dal Ministero dell'Università.
- 2. Le proposte di istituzione, formulate dai Dipartimenti di norma entro il 31 maggio di ciascun anno, devono essere conformi ai criteri per l'accreditamento dei corsi di dottorato stabiliti dal DM 226/21 e devono contenere:
- a) La denominazione del corso e degli eventuali curricula e la composizione del collegio che devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso stesso, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti; i componenti del collegio che devono avere i requisiti previsti dal DM 226/21 art. 4 commi 1, 2 e 3;
- b) gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del corso di Dottorato, con i relativi programmi e le attività didattiche articolate su un percorso formativo non inferiore a 3 anni;
- c) l'eventuale indicazione delle altre Università o Istituti di ricerca, nonché organizzazioni culturali e scientifiche o appartenenti al mondo economico e produttivo, con cui convenzionarsi e il loro apporto nel contesto didattico-organizzativo e finanziario, ed in particolare le collaborazioni internazionali previste;
- d) la bozza di convenzione, ove richiesta, secondo le modalità specificate all'art. 1;
- e) le tematiche scientifiche tese a favorire l'aggregazione di più settori ed assicurare una formazione interdisciplinare;
- f) la previsione di eventuali percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, Enti pubblici o soggetti privati;
- g) i requisiti di partecipazione al corso;
- h) le sedi di svolgimento delle attività ed i tempi articolati su un percorso formativo non inferiore a 3 anni:
- i) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- j) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;

Articolo modificato con D.R. n. 321 del 8.03.2023



- k) la presenza di attività di perfezionamento linguistico ed informatico;
- l) il piano finanziario;
- m) la presenza di sistemi di valutazione interni al dottorato relativi alla permanenza dei requisiti previsti dal DM 226/21;
- n) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR;
- o) il corso di dottorato può essere articolato in curricula.

Art. 3

Modalità dell'accreditamento

- 1. La valutazione dei requisiti previsti dal DM 226/21 è effettuata dal Ministero della Università al momento dell'istituzione.
- 2. La verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento, di cui all'art.
- 4, comma 1, lettere a, c, d, e, f, g del DM 226/21 è effettuata dal Nucleo di Valutazione Interna con periodicità annuale.
- 3. L'attività di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo degli organi di valutazione interna.

Ulteriori forme di monitoraggio e di valutazione dei corsi di dottorato potranno essere previste e istituite dall'Ateneo.

Art. 4^2

Collegio del dottorato

- 1. Il Collegio, nominato con Decreto Rettorale, è costituito su proposta del Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il dottorato ed è composto da almeno dodici docenti, di cui almeno sei professori di prima o seconda fascia, nonché da ricercatori di ruolo e ricercatori di tipo B in possesso di qualificazione scientifica per l'accesso alle funzione di professore di II fascia, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso, anche non appartenenti ai ruoli dell'Università Magna Græcia. In ogni caso i professori di ruolo di prima e seconda fascia devono rappresentare almeno la metà dei docenti del collegio.
- I professori di I e II fascia facenti parte del collegio dei docenti del dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.
- 2. Il Collegio dura in carica 3 anni e può essere confermato o rinnovato. In caso di rinnovo, il Collegio dei docenti in carica propone al Consiglio di Dipartimento il nuovo Collegio per il ciclo successivo. Il nuovo collegio segue e coordina le attività dei dottorandi di tutti i cicli attivi subentrando in tale funzione ai collegi precedenti.
- 3. Per i dottorati con sede amministrativa presso l'Università Magna Græcia il numero di docenti non appartenenti ai ruoli della sede amministrativa non può essere superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dell'Università Magna Græcia.
- 4. Nel caso di dottorati attivati dall'Università Magna Græcia in consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, il collegio può essere formato fino ad un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca o posizioni equivalenti negli enti stranieri ai fini del computo dei requisiti minimi di cui al comma 1.
- 5. Nel collegio sono altresì presenti rappresentanti dei dottorandi, uno per ciclo di dottorato attivato, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi. I rappresentanti dei dottorandi sono eletti, con voto palese, nel corso di una assemblea dei dottorandi all'inizio di ciascun ciclo. Il coordinatore del

² Articolo modificato con D.R. n. 735 del 14.06.2022 e D.R. n. 321 del 8.03.2023 e D.R. n. 484. del 27.04.2023 88100 Catanzaro – Viale Europa (*località Germaneto*) - Tel. 0961.3696101 – Fax 0961.3696108



Collegio indice l'assemblea e comunica al Rettore i nominativi dei rappresentanti dei dottorandi per la loro nomina.

La partecipazione al collegio dei docenti è subordinata alla presentazione di domanda corredata dal curriculum al coordinatore del dottorato, che, sentito il collegio dei docenti, la sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

- 6. Per i professori e ricercatori universitari non appartenenti ai ruoli dell'Università Magna Græcia la partecipazione al collegio di un dottorato è subordinata al nulla osta da parte dell'Ateneo di appartenenza.
- **7.** I docenti di Università estere possono fare parte del Collegio del Dottorato. La loro presenza concorre al raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente nel caso di dottorati in convenzione con l'Università straniera. La convenzione deve in tal caso riportare i nominativi dei docenti.

I componenti del Collegio del dottorato possono partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata ai sensi dell'art.6 comma 4 del DM 226/21.

- 8. Il Collegio del dottorato è preposto alla progettazione ed alla realizzazione del Corso di Dottorato ed in particolare provvede a:
- a) individuare idonee forme di tutorato;
- b) valutare annualmente l'attività dei dottorandi con adeguate forme di monitoraggio;
- c) proporre al Rettore, ove il parere degli esperti sull'attività formativa risulti negativo o per altre gravi motivazioni, l'esclusione del candidato dal Dottorato.
- 9. L'attività didattica e tutoriale dei professori e ricercatori dell'Università Magna Græcia, certificata e svolta nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della legge n. 240/2010 esclusivamente nei seguenti casi:
- a) Dottorati con sede amministrativa presso l'Università Magna Græcia.
- b) Dottorati convenzionati o consorziati con altre Università con sede amministrativa diversa. In tali casi la prestazione didattica è effettuata a titolo gratuito.
- c) Dottorati non convenzionati o consorziati se il docente è membro del collegio dei docenti e svolge attività didattica e tutoriale.
- 10. I docenti di Dottorati articolati in curricula del Collegio devono afferire a un solo curriculum; possono modificare l'afferenza all'inizio di ciascun ciclo.
- 11. I Docenti afferenti a Dottorati con prevalenza di SSD bibliometrici, non potranno rivestire il ruolo di supervisore nel ciclo successivo al completamento del percorso del dottorando ad essi affidato, qualora lo stesso dottorando non abbia pubblicato almeno 3 articoli entro il terzo anno, di cui uno con posizione preminente tra gli autori (Primo autore, primo autore a parimerito con altri autori, autore corrispondente).

Art. 5³ *Coordinatore del dottorato*

1. Il Coordinatore del dottorato, responsabile dell'organizzazione del corso, è un professore ordinario a tempo pieno dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, o, in caso di motivata indisponibilità di tutti i professori ordinari del collegio, un professore di seconda fascia a tempo pieno dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, eletto dal Collegio dei docenti a maggioranza assoluta e nominato con decreto rettorale tra coloro i quali siano in possesso di una elevata qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti previsti per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia.

Il mandato del Coordinatore del dottorato dura tre anni accademici; il Coordinatore può essere rieletto alla scadenza del mandato per un ulteriore mandato di due anni per una sola volta. Il suo mandato è incompatibile con la carica di Rettore, Presidente del Senato Accademico, Direttore di Dipartimento, Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Presidente di Scuola di Ateneo. L'elettorato passivo per la

³ Articolo modificato con D.R. n. 735 del 14.06.2022, D.R. n. 484 del 27.04.2023 e D.R. n. 779. del 26.06.2023 88100 Catanzaro – Viale Europa (*località Germaneto*) - Tel. 0961.3696101 – Fax 0961.3696108



carica di Coordinatore è riservato a docenti che assicurano un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato.

- 2. Il Coordinatore del dottorato assume le funzioni anche per i cicli precedentemente attivati ed eventualmente anche dei dottorati precedentemente attivati nei quali insiste almeno il 50% dei docenti presenti nel nuovo dottorato. In caso non si verifichi tale condizione il Rettore individuerà tra i nuovi coordinatori quello che assumerà la funzione di coordinatore del dottorato precedente.
- 3. In caso di temporaneo impedimento, il Coordinatore o, nell'impossibilità di quest'ultimo il decano, nomina uno dei docenti per le funzioni di Coordinatore vicario per un periodo non superiore a 12 mesi decorso il quale il Collegio procede all'elezione di un nuovo Coordinatore.
- 4. Il Coordinatore del curriculum, responsabile dell'organizzazione dello stesso, è di norma un professore ordinario o, un professore di seconda fascia, proposto dal Coordinatore e approvato dal Collegio.
- 5. Il mandato del Coordinatore del curriculum dura un ciclo e può essere rinnovato per un ulteriore periodo di due anni; la carica è incompatibile con il coordinamento di altro curriculum.
- 6. Nel caso di istituzione di un nuovo corso di dottorato di ricerca o di rielezione del nuovo coordinatore per dimissioni o scadenza del mandato del coordinatore precedente, il decano del Collegio, attiva nel più breve tempo possibile, la procedura per l'elezione del nuovo Coordinatore.
- 7. Il Rettore provvede alla nomina del Collegio dopo l'approvazione della proposta del Dipartimento da parte del Senato e del Coordinatore dopo l'elezione da parte del Collegio⁴.

Art. 6⁵

Docente guida

- 1. Entro 30 giorni dall'invio della richiesta da parte del coordinatore ai Docenti del Collegio, ai fini dell'inserimento nel bando, i docenti potranno inviare progetti di ricerca coerenti con la tematica del dottorato o con il curriculum a cui afferiscono. Ogni docente potrà inviare progetto. Il dottorando dopo la pubblicazione della graduatoria di merito dovrà scegliere, ai sensi dell'art. 9 punto 7, uno dei progetti presentati dai docenti. Il docente presentatore del progetto prescelto da uno dei candidati vincitori del bando assumerà il ruolo di supervisore.
- 2. All'inizio del ciclo il Coordinatore nomina tra i docenti del Collegio, un co-supervisore per ogni dottorando con il compito di collaborare con il supervisore nell'indirizzare il dottorando nell'attività di ricerca e nell'elaborazione della tesi finale.

Art. 76

Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche

È consentita la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica secondo quanto previsto dall' art.7 comma 1 lettera a) del DM 226/21. È consentita la riduzione del corso di dottorato a un minimo di due anni nel rispetto di quanto previsto dall'art.7 comma 2 del DM 226/21. Nel caso di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.

Art. 8

Attività di ricerca clinica e dottorati di area medica

Nell'ambito dei dottorati di area medica i dottorandi possono svolgere attività di ricerca clinica nell'ambito del progetto di ricerca prescelto.

Art. 9⁷

Modalità di accesso e selezione

1.L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica tesa ad accertare

⁴ Comma modificato con D.R. n. 602 del 19.05.2023

⁵ Articolo modificato con D.R. n. 766 del 17.06.2022 e D.R. n. 321 del 8.03.2023

⁶ Articolo modificato con D.R. n. 321 del 8.03.2023 e D.R. n. 484 del 27.04.2023

Articolo modificato con D.R. n. 735 del 14.06.2022, D.R. n. 321 del 8.03.2023 e D.R n. 484 del 27.04.2023



la preparazione e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro la data di iscrizione al corso di dottorato. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi e deliberata dal Senato Accademico

- 2. Il bando per l'ammissione, emanato dal Rettore, redatto in italiano e in inglese e pubblicato per almeno 30 giorni in via telematica sul sito dell'Università Magna Græcia, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste. Il bando contiene, altresì, la data ed il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, ove già fissati, ovvero le modalità di convocazione dei candidati. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere, ai sensi dell'art.8, comma 4 del D.M. 226/2021 ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, l'Università Magna Græcia può stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e redige una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1. Per i dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dall'articolo 1.
- 3. Il bando contiene l'indicazione del numero di borse, di cui all'articolo 11, comma 1 nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio. Fatto salvo il rispetto dei limiti minimi di borse di cui al successivo art.11 comma 1, il bando può prevedere gli eventuali posti di dottorato senza sostegno finanziario in misura massima di 1 ogni 3 borse; almeno il 50% dei posti senza borsa è destinato agli specializzandi di area medica. Il bando deve prevedere altresì i progetti di ricerca eventualmente anche per ciascun curriculum presentati dai diversi docenti del Collegio. Il numero di progetti può eccedere quello dei posti disponibili. I posti con borsa e senza borsa saranno attribuiti secondo l'ordine della graduatoria di merito nei limiti della disponibilità dei posti fissati dal bando.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università Magna Græcia, su proposta del Senato Accademico, può riservare una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento a soggetti che hanno conseguito in Università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato.
- 5. Il Rettore, sentito il Coordinatore del Dottorato, nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati.
- a) Per i corsi di dottorato articolati in curricula, la Commissione è costituita di norma dal Coordinatore del corso di dottorato, in qualità di Presidente, e dai coordinatori dei curricula, garantendo comunque un numero dispari di componenti mediante la nomina, ove necessario, di un componente del Collegio dei docenti. La commissione può essere integrata con altri docenti del Collegio nominati dal Dipartimento.
- b) Per i corsi di dottorato non articolati in curricula, la Commissione è costituita di norma dal Coordinatore del corso di dottorato, in qualità di Presidente, e due componenti del Collegio dei docenti indicati dal Collegio stesso, fatta salva una diversa composizione della commissione in accordo a quanto previsto negli specifici accordi stipulati per il Dottorato.
- Con il medesimo decreto sono nominati i componenti supplenti designati fra i componenti del Collegio dei docenti.
- 6. La Commissione dovrà completare le operazioni concorsuali entro 30 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina, salvo casi eccezionali e comunque autorizzati dal Rettore.
- 7. La procedura di selezione consiste nella valutazione dei titoli ed in un colloquio che verterà sulla discussione dei titoli, delle esperienze scientifiche precedentemente maturate e sulla conoscenza di



una lingua straniera. Alla fine della valutazione sarà stilata una graduatoria di merito comprensiva dei vincitori, in numero pari ai posti disponibili, e degli idonei.

Ciascun vincitore, secondo l'ordine della graduatoria di merito, al momento dell'iscrizione sceglierà uno dei progetti presenti nel bando che non sia stato già selezionato dal/i candidato/i che lo precede/ono in graduatoria, fino all'esaurimento dei posti attribuiti. In caso di borse finanziate da enti pubblici o privati esterni è fatto obbligo per i vincitori di selezionare tutti i progetti finanziati dai suddetti enti. I vincitori a tal fine dovranno esprimere l'ordine di priorità dei progetti di interesse

In caso di vincitori che svolgano una attività lavorativa gli stessi, all'atto dell'immatricolazione, dovranno presentare una autocertificazione relativa alla compatibilità dell'attività con il rispetto di quanto previsto dall'art.12 del presente regolamento in merito all'impegno esclusivo ed a tempo pieno richiesto dal corso di dottorato.⁸

- 8. Per i Dottorati con prevalenza di settori scientifici disciplinari non bibliometrici, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, la procedura di selezione consiste nella valutazione dei titoli, del progetto di ricerca, redatto negli ambiti di ricerca e secondo le linee generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, presentato da ciascun Candidato, in un colloquio che verterà sulla discussione avente ad oggetto i titoli, il progetto presentato e gli istituti coinvolti e sulla conoscenza di una lingua straniera. Alla fine della valutazione sarà stilata una graduatoria di merito comprensiva dei vincitori, in numero pari ai posti disponibili, e degli idonei⁹.
- 9. In caso di rinuncia dei vincitori o di disponibilità di ulteriori risorse, è possibile l'ammissione di idonei collocati in posizione utile in graduatoria entro due mesi dall'inizio dei corsi.

Art. 10

Modalità di conseguimento del titolo

- 1. Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato dal Rettore a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti.
- 2 La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, deve essere presentata entro 20 giorni dalla conclusione delle attività del corso al Coordinatore del Dottorato o della Scuola cui il Dottorato afferisce.
- 3. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, corredata da parere favorevole del supervisore, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
- 4. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, su domanda dell'interessato corredata da parere favorevole del supervisore, dopo l'acquisizione della disponibilità dei fondi necessari da parte del consiglio di amministrazione dell'Ateneo, e del parere favorevole del Senato Accademico, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio.
- 5. I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
- 6. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 3, 4 e 5 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
- 7. La tesi è valutata da almeno due docenti, denominati valutatori, di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato. I valutatori sono nominati dal Rettore su proposta del Coordinatore del Dottorato o della Scuola cui il dottorato afferisce. Il Coordinatore del dottorato o della Scuola cui il dottorato

⁸ Comma modificato con D.R. n. 819 del 3.07.2023 e con D.R. n. 862 del 17.06.2024

⁹Comma modificato con D.R. n. 602 del 19.05.2023



afferisce invia la tesi ai valutatori. I valutatori, entro trenta giorni, inviano al Coordinatore del Dottorato o della Scuola cui il dottorato afferisce un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi alla commissione giudicatrice.

- 8. Il Coordinatore del Dottorato, ricevuto il parere dei valutatori, propone al Rettore la nomina della Commissione giudicatrice. La Commissione giudicatrice nel rispetto ove possibile dell'equilibrio di genere è composta da almeno tre membri di cui 2 non appartenenti alla sede amministrativa del corso ed uno tra i docenti afferenti al Collegio dei Docenti. Il Coordinatore del Dottorato invia le tesi di dottorato ai membri della commissione giudicatrice.
- 9. Il coordinatore invia all'Ufficio Dottorato di Ricerca l'elenco dei candidati ammessi all'esame finale. I candidati sono convocati per gli esami finali mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo ritenuto idoneo presso il recapito indicato all'atto della iscrizione al dottorato o con raccomandata a mano ricevuta almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'esame a meno di loro esplicita rinunzia.
- 10. L'esame finale deve essere svolto entro sessanta giorni dalla nomina della Commissione e consiste nella valutazione della formazione scientifica raggiunta dai candidati, dei risultati scientifici conseguiti e del grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori. La valutazione avviene attraverso l'esame della tesi finale scritta e della relativa esposizione da parte del candidato. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. In nessun caso è possibile ripetere l'esame finale.
- 11. I Dottori di Ricerca entro 10 giorni dall'esame finale dovranno depositare la tesi in formato elettronico presso l'Ufficio Dottorato dell'Ateneo e all'invio alla Banca Dati Ministeriale, alle biblioteche centrali nazionali di Roma e Firenze oltre che alla Biblioteca di Ateneo.
- 12. Il Dottorando, per maternità, può richiedere al Collegio dei Docenti il differimento della presentazione della tesi.
- 13. La richiesta di rilascio del Diploma di Dottore di Ricerca deve essere presentata all'Ufficio Dottorato di Ricerca. Su richiesta degli interessati, nelle more della consegna del Diploma originale, l'Ufficio può rilasciare un certificato sostitutivo dello stesso. Detto certificato si rilascia in unico esemplare e deve essere restituito alla consegna del Diploma originale.

Art. 11¹⁰

Borse di studio

1. Il Consiglio di Amministrazione, per ciascun ciclo di dottorato, stabilisce annualmente l'attribuzione di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/10. Tali forme di finanziamento devono avere la stessa durata della borsa di dottorato. Per i dottorati attivati in convenzione o in consorzio tra due o più istituzioni, l'Università Magna Græcia deve assicurare il finanziamento di almeno due borse di studio. Per i dottorati in convenzione con Università straniere e per i dottorati in collaborazione con imprese, compresi i dottorato in dustriali, l'Università Magna Græcia deve assicurare il finanziamento di almeno due borse di dottorato. Per i dottorati di cui all'art.1 comma 4, gli stipendi dei dipendenti delle imprese convenzionate ammessi con posti riservati entrano nel computo del numero minimo di borse, purché ciò sia previsto nella convenzione. Il numero di borse messe a disposizione nel primo ciclo ed esposte

¹⁰ Articolo modificato con D.R. n.484 del 27.04.2023



nella prima domanda di accreditamento non vincola i cicli che si attivano nei successivi due anni.

- 2. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente secondo le modalità previste all'art. 12. Resta fermo l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
- 3. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DM 226/21. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei Docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.
- 4. Per la fruizione della borsa di studio il limite di reddito personale complessivo annuo lordo è fissato in euro 15.000,00. Il reddito è riferito all'anno di erogazione della borsa.
- 5. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale, nonché emolumenti di qualsiasi altra natura, aventi carattere ricorrente e occasionale, redditi personali derivanti da prestazioni lavorative con esclusione dell'importo della borsa o di eventuali prestazioni a sostegno del reddito erogate in funzione della borsa (indennità di maternità).
- 6. Coloro i quali hanno diritto alla borsa di studio devono presentare all'atto dell'iscrizione una dichiarazione presuntiva relativa al reddito personale complessivo lordo.
- 7. Il dottorando è tenuto a restituire, anche in caso di rinuncia al Corso, i ratei della borsa di studio già percepiti nei casi in cui superi il predetto limite di reddito.
- 8. La borsa non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.
- 9. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
- 10. A ciascun dottorando è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dell'Università "Magna Græcia" di Catanzaro, un budget, determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque non inferiore al 10% dell'importo della borsa. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini.
- 11. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'Art. 8, comma 3, del DM 226/21, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 2.
- 12. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

Art. 12¹¹

Diritti e doveri dei dottorandi

1.L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal comma 4, dall' articolo 1, comma 6 e dall'art. 7.

I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo *nulla osta* del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'art.1, comma 1, lettera b) del DL 105/2003 convertito in legge n.170/2003.

- 2. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal D.L. n. 68/2012.
- 3 Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del

¹¹ Articolo modificato con D.R. n. 321 del 8.03.2023 , D.R. n. 484 del 27.04.2023 e D.R. n.819 del 3.07.2023 88100 Catanzaro – Viale Europa (*località Germaneto*) - Tel. 0961.3696101 – Fax 0961.3696108



lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

- 4. Gli iscritti al dottorato di ricerca possono svolgere attività di formazione e ricerca presso Università o istituti di ricerca italiani o stranieri diversi dalla sede amministrativa del dottorato per un periodo non superiore a 12 mesi. I dottorandi hanno comunque l'obbligo di svolgere, nell'arco del triennio, un periodo di formazione e ricerca all'estero di almeno 3 mesi (90 giorni). Durante il periodo di soggiorno all'estero dei dottorandi senza borsa e con ISEE inferiore a 22.000 euro, l'Ateneo si impegna a corrispondere 5.000 euro per l'intero anno a titolo di rimborso spese
- 5. Alla fine di ciascun anno, i dottorandi presentano al Collegio del dottorato una relazione della ricerca svolta. Tale relazione è accompagnata da un rapporto esplicativo del Docente guida e viene discussa dal candidato con il Collegio del dottorato.
- 6. È prevista la decadenza dallo status di dottorando, con provvedimento rettorale, a seguito di decisione motivata del Collegio del dottorato, sentito l'interessato, in caso di:
- a) giudizio negativo del Collegio del dottorato alla fine dell'anno di frequenza;
- b) assenze ingiustificate e prolungate.
- c) comportamenti in contrasto con le norme di incompatibilità.
- 7. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio.
- 8. Compete al Collegio dei docenti autorizzare il dottorando a svolgere attività lavorativa, nel rispetto della esclusività e dell'impegno a tempo pieno previsto dal comma 1 del presente articolo. Il Collegio dei docenti, su istanza del dottorando, corredata da dichiarazione del supervisore attestante la compatibilità delle attività lavorative con il proficuo svolgimento delle attività formative, mediante delibera motivata, può autorizzare i dottorandi con o senza borsa a svolgere attività lavorativa anche retribuita, verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento a tempo pieno delle attività formative, didattiche e di ricerca, relative al corso di dottorato. La compatibilità è da intendersi nel senso che l'attività lavorativa sia pienamente conciliabile con il rispetto dell'impegno richiesto per le attività formative del corso stesso. La disposizione si applica anche ai dipendenti pubblici che non usufruiscano, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio. 12
- 9. Il mancato godimento della borsa di studio, verificatosi anche in corso d'anno, non comporta l'esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione e di frequenza al corso per l'intero anno.
- 10. Il godimento della borsa di studio per la frequenza al dottorato è compatibile con altri redditi, anche percepiti in modo continuativo nell'anno solare in cui è percepita la borsa, purché non superino il tetto massimo stabilito. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa si intende revocata per l'intero anno. L'interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto.
- 11. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dall'Università per il finanziamento di dottorati di ricerca.
- 12. Compete al Collegio dei docenti autorizzare il dottorando a iscriversi o a proseguire la frequenza a un Master. Su istanza del dottorando, corredata da una dichiarazione del supervisore attestante la compatibilità delle attività del Master con il proficuo svolgimento delle attività formative il Collegio dei docenti, con delibera motivata, può autorizzare il dottorando, con o senza borsa, a iscriversi o a continuare la frequenza al Master, verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento a tempo pieno delle attività formative, didattiche e di ricerca, relative al corso di dottorato. La compatibilità è da intendersi nel senso che l'attività sia pienamente coerente con il rispetto dell'impegno richiesto per le attività formative del corso stesso.

Art. 13

Tasse e contributi

1. L'ammontare delle tasse e dei contributi per l'accesso ai corsi di Dottorato e per la relativa

¹² comma modificato con D.R. n. 862, del 17.06.2024



frequenza, verrà determinato con Decreto Rettorale, sentito il Consiglio di Amministrazione. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università.

Art. 14 13

Norme finali e transitorie

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
- 2. Le disposizioni contenute nel D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021 si applicano a partire dal XXXVIII ciclo.
- 3. Il presente regolamento si applica a partire dal XXXIX ciclo.
- 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'art. 5 del presente regolamento, il Coordinatore del dottorato assume le funzioni anche per i cicli precedentemente attivati ed eventualmente anche dei dottorati precedentemente attivati afferenti allo stesso Dipartimento che abbiano un collegio di docenti comprendente almeno il 50% dei docenti presenti nel nuovo dottorato¹⁴.

Regolamento emanato con D.R. n. 533 del 04.5.2022 e modificato da ultimo con D.R. n. 862 del 17.06.2024.

-

¹³ comma modificato con D.R. n. del

¹⁴ Comma aggiunto con D.R. n. 602 del 19.05.2023